



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

REGISTRO GENERALE N. 1210 del 10/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 del 10/12/2025

PROPOSTA N. 1529 del 10/12/2025

OGGETTO: Comune di Ascoli Piceno.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), in forma semplificata (DGR n. 179/25), relativa alla variante all'art. 62, comma 1, delle NTA del PRG.

**IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n. 179 del 17.02.2025 in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art. 5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'autorità competente per la VAS;

Vista la nota del Comune di Ascoli Piceno a firma del Sindaco agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3025 del 09.02.2024, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5, della sopracitata LR n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 102746 del 21.11.2025 di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 179 del 17.02.2025, relativa alla variante all'art. 62, comma 1, delle NTA del PRG;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 10.12.2025, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota prot. n. 102746 del 21.11.2025, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 126.11.2025, con prot. n. 23912, il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 179 del

17.02.2025, in merito alla variante all'art. 62 comma 1, delle NTA del vigente PRG, allegando la relativa documentazione costituita da:

- Rapporto preliminare di screening semplificato;
- Elab. A Relazione;
- Elab. B Norme Tecniche di Attuazione – Confronto tra testo vigente e testo variato.

Nella sopraccitata nota comunale prot. n. 102746 del 21.11.2025 - in considerazione del fatto che il vigente PRG è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica e che la variante di che trattasi mantiene immutate le volumetrie massime e le destinazioni d'uso ammissibili non introducendo elementi significativi che possano impattare sull'ambiente - viene proposto di non consultare alcun soggetto competente in materia ambientale (SCA).

Lo scrivente Settore è dell'avviso che sulla base delle motivazioni sopra esposte non risulti necessario coinvolgere nella presente procedura nessun soggetto competente in materia ambientale (SCA).

Con nota prot. n. 105771 del 02.12.2025 il Comune ha specificato che la variante normativa proposta è finalizzata ad introdurre la possibilità della rifunzionalizzazione di edifici esistenti da destinare ad attività legate al "Polo Tecnologico culturale ed edifici di servizio" (incubatore di imprese-startup) nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi della norma; viene inoltre precisato che la stessa non determina alcun incremento del carico urbanistico in quanto le volumetrie da recuperare saranno computate all'interno dei valori massimi consentiti dalla norma (per il polo scientifico e tecnologico mc 80.000,00) ed avranno le destinazioni d'uso ammesse.

Con nota comunale prot. n. 107127 del 08.12.2025, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 09.12.2025, con prot. n. 24798 è stato trasmesso il modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante in argomento riguarda l'art. 62 "Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi" delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, in particolare il punto 1 dello stesso relativo all'area ex sgl Carbon (APRS-1), introducendo la possibilità di prevedere ulteriori interventi su immobili esistenti esclusi dal perimetro delle aree assoggettate al Piano Operativo di Bonifica finalizzati alla loro rifunzionalizzazione anche mediante mutamento della destinazione d'uso, ove compatibile con le previsioni e le prescrizioni del Masterplan approvato per le finalità procedurali legate al sopraccitato Piano Operativo di Bonifica.

Con nota prot. n. 105771 del 02.12.2025 il Comune ha specificato che la variante normativa proposta è finalizzata ad introdurre la possibilità della rifunzionalizzazione di edifici esistenti da destinare ad attività legate al "Polo Tecnologico culturale ed edifici di servizio" (incubatore di imprese-startup) nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi della norma; viene inoltre precisato che la stessa non determina alcun incremento del carico urbanistico in quanto le volumetrie da recuperare saranno computate all'interno dei valori massimi consentiti dalla norma (per il polo scientifico e tecnologico mc 80.000,00) ed avranno le destinazioni d'uso ammesse.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente in zona "APRS-1 – Aree a prevalente destinazione residenziale e servizi" (art. 62 delle NTA del PRG);
- non è conforme al vigente PRG; la variante riguarda l'art. 62 delle NTA del vigente PRG;

- la variante non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- la variante non ha effetti significativi nei territori contermini;
- la variante risulta interessata dalla presenza dell'ambito di tutela integrale di un corso d'acqua (porzione);
- la variante non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- la variante comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, comma 1, lettera c – Decreto 04.06.1973 – Sponde fiume Tronto e torrente Chiaro);
- la variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- la variante non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la variante non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- la variante non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Viene evidenziata l'assenza di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale in quanto, come sopra indicato, con la variante di che trattasi restano immutate le volumetrie massime e le destinazioni d'uso ammissibili previste dal vigente PRG già sottoposto a valutazione ambientale strategica.

Ai sensi di quanto previsto alla Parte II "Rapporto preliminare di screening semplificato" dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020, è stata effettuata la verifica di pertinenza di cui al primo punto dell'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006; la variante, per caratteristiche e contenuto, non viene ritenuta avere rilevanza sugli aspetti ambientali.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerate la natura e le caratteristiche della variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla stessa tali da richiederne l'assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante all'art. 62, comma 1, delle NTA del vigente PRG, con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni di carattere urbanistico al successivo procedimento di variante di cui all'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92. "*****"

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante all'art. 62, comma 1, delle NTA del PRG, con la seguente prescrizione

1. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni di carattere urbanistico al successivo procedimento di variante di cui all'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ascoli Piceno quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

La Elevata Qualificazione con delega di firma, ai sensi dell'art 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1529 del 10/12/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Ascoli Piceno, lì 10/12/2025

La Elevata Qualificazione con delega di firma

BARRA FRANCESCO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.